

quali iniziative il Ministro della Difesa intende adottare per dare impulso alle attività finalizzate alla soluzione delle problematiche sopra evidenziate. (3-02042)

Interrogazione a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in numerose basi militari USA e NATO in Italia, tra queste quella di *Camp Darby* e Ghedi, sono presenti armamenti nucleari che il documento ufficiale *National Security Strategy*, del 1997, definisce « forze nucleari strategiche che costituiscono un'assicurazione vitale per un futuro incerto, una garanzia dei nostri impegni per la sicurezza degli alleati ed un deterrente per coloro che contemplino l'acquisizione o lo sviluppo di loro arsenali atomici »;

la « Direttiva 60 » promulgata dal Presidente Clinton, prevede che le armi nucleari sub-strategiche dislocate in Italia e in Europa possono essere impiegate « contro soggetti o gruppi non presenti al livello istituzionale di Stato, contro i loro centri operativi che dispongano di mezzi atomici di distruzione di massa »;

la « Direttiva 60 » è stata integrata nella precedente strategia dell'Alleanza senza essere sottoposta all'approvazione dei Parlamenti dei paesi alleati e ciò pone un problema interpretativo rispetto all'istituto della cosiddetta « co-decisione »;

nella base di Ghedi, ad esempio, sono dislocati aerei di tipo *Tornado* i cui piloti vengono addestrati all'impiego dei missili a testata nucleare custoditi nei *Weapons storage and security systems* (WS3) della base, rispetto all'utilizzo dei quali non è chiara la catena di comando chiamata a decidere;

secondo le decisioni prese a Glenneagles dal *Nuclear Planning Group* della NATO « una particolare considerazione verrà estesa bilateralmente dagli Stati Uniti ai Governi eventualmente coinvolti nell'impiego di armi atomiche »;

tuttavia, a parere di alcuni esperti militari, rimarrebbe tuttora in vigore la direttiva enunciata nel 1964 dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Charles E. Johnson che recita: « Conseguentemente all'impegno NATO su modalità nucleari della difesa comune, gli alleati non nucleari dell'alleanza in caso di guerra assumono a tutti gli effetti il ruolo di potenze nucleari » —:

se, in caso di proclamato stato di emergenza o di guerra l'utilizzo di dispositivi nazionali, con gli aerei *Tornado* delle basi di Aviano o Ghedi, sia sottratto ai poteri decisionali dei rispettivi Governi e spetti viceversa unicamente ai comandi USA in Europa. (4-05657)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

NICOLA ROSSI, ROBERTO BARBIERI, CABRAS, MAURANDI, FINOCCHIARO, LUMIA, BORRELLI, CIALENTE, LOLLI, MARIOTTI, BOVA, MANCINI, MINNITI, OLIVERIO, BONITO, CALDAROLA, D'ALEMA, PIGLIONICA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SASSO, ADDUCE, LUONGO, SINISCALCHI, CENNAMO, CHIAROMONTE, MARONE, PETRELLA, RANIERI, DE LUCA, ALBERTA DE SIMONE e DIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-*sexies* (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) della legge 21 febbraio 2003, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, proroga agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (per gli investimenti immobiliari fino al 31 luglio 2004) le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (così detta *Tremonti-bis*) a favore delle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con i decreti del Presidente del Con-

siglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;

mentre tali comuni situati nelle regioni meridionali (colpiti dal terremoto in Molise e dall'eruzione dell'Etna) risultano essere poche decine, i comuni del Nord appartenenti a sei regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) colpiti dalle alluvioni del novembre 2002 e beneficiari di tale disposizione risultano essere 1.643 cioè il 40 per cento dei comuni di queste regioni;

dei predetti benefici usufruiranno non solo le aziende effettivamente danneggiate dagli eventi calamitosi (peraltro già rimborsate dei danni subiti tramite uno stanziamento di 700 milioni di euro) ma tutte le aziende dei territori comunali interessati;

la norma citata penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: basti infatti pensare che su 1.546 comuni della Lombardia, ben 731 usufruiranno di tale beneficio;

la penalizzazione degli investimenti nelle aree meridionali è tanto più significativa in quanto, mentre nel Mezzogiorno le agevolazioni previste da altre disposizioni sono assegnate con complesse graduatorie, al Nord esse saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;

l'intervento in oggetto potrebbe violare le regole europee della concorrenza; inoltre, non essendo il provvedimento stato notificato ai competenti servizi della Commissione europea, si potrebbe profilare un'infrazione alle norme del Trattato di Nizza ed in particolare agli articoli 87 e 88;

il Presidente della regione Campania, Antonio Bassolino, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ha

chiesto, anche al fine di garantire il rispetto delle norme europee, di estendere i benefici a tutte le aree del Paese —:

se il Ministro condivide tali preoccupazioni per gli investimenti nelle aree meridionali, nonché quelle relative al rispetto delle norme europee concernenti la concorrenza, e in caso affermativo quali iniziative normative intenda assumere per estendere i benefici della proroga della « Tremonti-bis » a tutto il territorio nazionale. (3-02041)

Interrogazione a risposta in Commissione:

FLUVI, CHITI e BELLINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 31 luglio 2002 sono stati individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze degli immobili per la prima operazione di cartolarizzazione Scip-1;

il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410, esclude le unità immobiliari definite di pregio dall'applicazione della diminuzione del 30 per cento del prezzo di mercato, generalmente praticata nelle compravendite. Fra i criteri identificativi per la definizione di immobili di pregio vi è quello della « ubicazione nel centro storico, individuato in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A) »;

due immobili siti in Firenze, l'uno in via Masaccio e l'altro in via Toselli, sono stati inseriti fra gli immobili considerati di pregio nell'allegato 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2001;

gli immobili in questione sono inseriti dal piano regolatore generale (PRG) di Firenze nella zona omogenea A, seppur in un'ampia gamma di zone distinte (A1, A2, A3, A4, A5) e di ben nove classi tipologiche di immobili ai fini degli interventi edilizi ammissibili;

i locatari degli alloggi degli immobili in questione hanno espresso la volontà di acquisto del relativo alloggio ben prima della data del 31 ottobre 2001 di cui al decreto-legge 351 del 2001, e successivamente rinnovata;

gli immobili in questione non presentano particolari valori sotto il profilo storico-artistico e documentale, ancorché inseriti nella zona A3 (centro storico fuori le mura) del Piano regolatore generale del comune di Firenze;

appare iniquo applicare, nella fattispecie, il criterio dell'appartenenza alle zone omogenee di tipo A prescindendo dalle caratteristiche peculiari del tessuto urbano di Firenze e, di riflesso, da quelle del Piano regolatore generale del comune di Firenze —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare il prodursi di iniquità nei confronti degli abitanti i sopradetti immobili se li si escludesse dalla possibilità di utilizzare la diminuzione del 30 per cento del prezzo di mercato per l'acquisizione degli appartamenti abitati. (5-01735)

Interrogazioni a risposta scritta:

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i procedimenti concernenti il riconoscimento delle minorazioni civili e la concessione della relativa indennità sono regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994;

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche delle Asl e delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 173 del 1988, convertito dalla legge n. 291 del 1988, gli interessati possono presentare entro 60 giorni dalla notifica ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità civile;

il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data della presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero dell'economia e delle finanze;

i ricorsi si intendono respinti qualora la decisione non intervenga entro il termine stabilito di 180 giorni;

si è ormai in presenza di prassi consolidata da parte dell'amministrazione interessata di comunicare ai ricorrenti di non poter rispettare il termine previsto dei 180 giorni a causa del carico di lavoro, considerando respinto il ricorso, con conseguente agibilità dell'ulteriore sede contenziosa prevista dal successivo comma 5 del medesimo articolo 3 e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con tutte le conseguenze negative di aggravio di tempi per quanto riguarda la giustizia ordinaria —:

quali siano i dati a disposizione del ministero con riferimento all'attività degli ultimi 12 mesi nella materia descritta in premessa nonché il numero dei ricorsi definiti con provvedimento espresso e la percentuale degli stessi rispetto al numero totale dei ricorsi inoltrati durante i 12 mesi;

se non ritenga opportuno un potenziamento della struttura in relazione ai carichi di lavoro e se non intenda modificare quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994 in senso più favorevole al ricorrente in caso di mancato pronunciamento da parte della amministrazione entro i 180 giorni. (4-05648)

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, prevede, al comma 13 dell'articolo 34, un vincolo per i comuni che non hanno rispettato uno o più obiettivi del patto di stabilità del 2002, secondo il quale l'amministrazione può procedere

per l'anno 2003 all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del novanta per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001;

detta norma presenta non pochi dubbi interpretativi e sta creando difficoltà a diversi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità del 2002 e che sono alle prese con assunzioni di personale;

il problema fondamentale e il dubbio ricorrente è se considerare — alla luce del comma 13, articolo 34, della legge finanziaria per il 2003 — nel tetto massimo di spesa per le assunzioni a tempo determinato, anche la spesa per i contratti di formazione lavoro che nell'anno in corso (ai sensi dell'articolo 34, comma 18 della finanziaria 2003) non potranno essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ma dovranno essere prorogati al 31 dicembre 2003;

in pratica il dubbio interpretativo si riferisce al fatto se le Amministrazioni suddette che hanno stipulato i suddetti contratti per la copertura di posti vacanti in organico e non per sopperire ad esigenze straordinarie, debbano o meno inserire la spesa per questi contratti nel tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato —:

se non si ritenga indispensabile e urgente emanare una circolare interpretativa o adottare iniziative normative finalizzate all'interpretazione autentica della disposizione in premessa. (4-05662)

CENNAMO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge n. 449 del 1997 stabilisce che « gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative

pubbliche, compresi quelli affidati ad appositi enti gestori ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, e richiesti a titolo gratuito, in proprietà dei comuni del cui territorio sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge »;

il comune di Quarto (Napoli) con deliberazione del 4 dicembre 1998 e con successiva deliberazione del commissario prefettizio del 6 aprile 2001, ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 388 del 2000, ha inoltrato formale richiesta al ministero dell'economia e delle finanze — direzione generale del demanio — per il trasferimento a titolo gratuito di 174 alloggi con annesse aree scoperte di pertinenza, realizzati ai sensi del titolo VIII della legge n. 319 del 1981, per far fronte alle esigenze abitative dei cittadini di Pozzuoli a seguito dei fenomeni di bradisismo che interessarono quella città;

nel corso di un incontro svoltosi recentemente presso la prefettura di Napoli con il responsabile del demanio, il commissario prefettizio di Quarto ed i rappresentanti del Sunia, al fine di pervenire ad una più rapida definizione degli aspetti tecno-amministrativi dell'intera vicenda, il rappresentante dell'Agenzia del demanio fornì ampie garanzie circa il sollecito trasferimento del citato patrimonio edilizio al comune di Quarto —:

se non ritenga di fornire all'Agenzia del demanio di Napoli, visto che il patrimonio alloggiativo realizzato nel comune di Quarto è stato utilizzato con le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica e che l'articolo 6 della legge n. 46 del 1986 assoggetta gli alloggi alla disciplina del canone di cui all'articolo 22 della legge n. 513 del 1977, i necessari ed urgenti chiarimenti per una corretta definizione del canone di locazione individuato in base al reddito;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare l'agenzia del demanio di Napoli per una rapida definizione di tutti gli adempimenti necessari per consentire il trasferimen-

mento al comune di Quarto degli alloggi e delle relative pertinenze. (4-05664)

OTTONE, FRANCESCHINI e SANDRI.
— *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la filosofia aziendale del Ministero dell'economia e delle finanze va nella direzione di risparmi e contenimento dei costi di gestione;

solo pochi anni fa gli uffici imposte dirette, registro, IVA ed intendenza di finanza hanno dato vita alle Agenzie delle entrate;

oltre all'Agenzia delle entrate opera anche l'Agenzia del territorio il cui compito è di portare a compimento, entro febbraio 2004, il progetto di aggiornamento del catasto;

L'Agenzia del territorio di Ferrara sta impiegando i 27 dipendenti dell'ex Catasto, che una volta concluso il compito loro affidato, passerebbero ai comuni;

oltre all'Agenzia del territorio è prevista l'Agenzia del demanio, il cui personale, 7 dipendenti, dopo aver provveduto ad indire tutte le procedure per la vendita dei beni allo Stato presenti nella provincia di Ferrara, non hanno chiara la propria situazione;

in questo quadro si colloca la trasformazione dell'Ufficio delle entrate di Portomaggiore a Sezione staccata dell'ufficio di Ferrara. Esso serve un bacino di utenza dei comuni di: Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Masi Torello, Voghiera ed è in atto anche una Convenzione con il comune di Molinella (Bologna) per il rilascio dei codici fiscali, la sua trasformazione comporterebbe un notevole disagio a tantissimi utenti che apprezzano l'attività svolta dall'Ufficio di Portomaggiore e che con la sua chiusura dovrebbero rivolgersi al capoluogo. L'Ufficio costituito tre anni fa occupa prevalentemente personale locale ed ha sempre raggiunto gli obiettivi monetari e numerici richiesti —:

se il Governo sia a conoscenza di tale iniziativa e quale sia l'entità com-

pletiva di risparmio e contenimento dei costi di gestione per la quale è motivata visto che la costituzione delle Agenzie aveva lo scopo di agevolare la sburocratizzazione e le difficoltà di adempimento da parte degli utenti delle loro pratiche con chiarezza, trasparenza e disponibilità come intende intervenire per ovviare ai disagi che tale decisione comporterebbe. (4-05675)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come si evince dal settimanale *Panorama* del 6 febbraio 2003 la procura della Repubblica di Napoli ha svolto un'indagine in merito alla gara di appalto per l'informatizzazione di dati relativi alle auto sequestrate su tutto il territorio nazionale. Dall'indagine è emerso che i termini fissati per partecipare alla gara imponevano per le aziende un fatturato annuo di almeno 600 miliardi di lire, ovvero 300 milioni di euro. Questa condizione apposta escludeva automaticamente dal procedimento molte società del settore, permettendo solo alla Eurocomputers S.p.A. di gareggiare per l'appalto. Inoltre, è stato accertato che la Eurocomputers, in realtà, ha un fatturato di soli 2 miliardi di lire e che, pertanto, la cifra dichiarata, necessaria per accedere alla gara, era stata debitamente falsificata in bilancio in quanto costituita dal fatturato della Op computers, società controllata dalla Olivetti e legata alla Eurocomputers in quanto nata dalla volontà di alcuni dei suoi *manager*;

alla luce di questi fatti, appare chiara la volontà di favorire una sollecita conclusione della gara per la Eurocomputers S.p.A. —:

se il Ministro ritenga opportuno revocare, con urgenza, la concessione alla Eurocomputers S.p.A.;